

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/A

(Riunione del Consiglio Federale del 31 luglio 2003)

### **Il Consiglio Federale**

- **visti** i Comunicati Ufficiali nn. 144/A del 19.03.2003 e 151/A del 28.04.2003;
- **considerato** che il Consiglio direttivo della Lega Professionisti Serie C nella riunione del 22 luglio 2003 ha deliberato di non ammettere la società A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. al campionato di competenza (Serie C2) per la stagione sportiva 2003/2004 per le seguenti ragioni: a) eccedenza di indebitamento di €245.000,00; b) mancato deposito garanzia bancaria di €207.000,00; c) mancato deposito della dichiarazione di inesistenza debiti (mod. azzurro); d) mancato deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco;
- **rilevato** che di tale determinazione è stata data comunicazione alla società dalla Lega di competenza con lettera del 22 luglio 2003;
- **rilevato** altresì che la società interessata, avvalendosi della facoltà concessale dal succitato Comunicato Ufficiale n. 151/A, avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso alla F.I.G.C. in data 24 luglio 2003;
- **preso atto** che la società nel termine del 28 luglio 2003 ha prodotto documentazione tesa a comprovare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui alla comunicazione sopramenzionata e la Lega di appartenenza ha comunicato il rituale assolvimento degli adempimenti richiesti;
- **verificata** la tempestività del ricorso proposto e della successiva produzione documentale;
- **esaminate** le ragioni addotte dalla reclamante e gli elementi documentali offerti a corredo;
- **visto** il parere favorevole della CO.VI.SO.C. all'ammissione della società al campionato di competenza, avendo la stessa effettuato e dimostrato la copertura dell'indebitamento e regolarizzato nei termini gli adempimenti nei confronti della Lega di appartenenza;
- **ritenuto** di doversi conformare al suddetto parere;
- **visto** l'art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91

### **delibera**

di accogliere il ricorso della società A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. e per l'effetto ammetterla al campionato di competenza.

### PUBBLICATO IN ROMA 31 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro